



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019

pag. 1 di 12



REGIONE DEL VENETO

**BANDO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014**

**Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze**

**Misura 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale (CLS)**

**1. Misura****1.1 Descrizione tecnica della Misura**

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	REG. (UE) n. 508/2014, art. 29
Priorità del FEAMP	1. Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	8. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Misura	MISURA 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014
Sottomisura	-
Finalità	Promuovere il capitale umano, la creazione di posti di lavoro e il dialogo sociale. Aiutare i giovani che incontrano difficoltà nell'accedere al mercato del lavoro nel settore della pesca in un periodo di persistente crisi finanziaria, attraverso programmi di tirocinio e corsi su pratiche di pesca sostenibili e conservazione delle risorse biologiche marine.
Beneficiari	Pescatori, armatori di imbarcazioni da pesca, coniugi di pescatori autonomi, organizzazioni che promuovono le pari opportunità, Operatori privati accreditati che erogano servizi di formazione professionale.
Cambiamenti climatici	-

**1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura**

Obiettivo della Misura è la promozione del capitale umano, volta ad accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime, con il fine di determinare un miglioramento della capacità progettuale e gestionale delle imprese incrementando la redditività e favorendo i collegamenti in rete, il dialogo sociale, lo scambio di buone pratiche e la partecipazione delle donne ai processi decisionali. La Misura, pertanto, contribuisce ad un'occupazione sostenibile e di qualità e supporta la mobilità dei lavoratori, in linea con quanto previsto dagli obiettivi della Politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo 2014/2020 (Obiettivo Tematico 8).



**ALLEGATO C DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 2 di 12

La Misura promuove, altresì, il trasferimento di buone pratiche di pesca sostenibile e di conservazione delle risorse biologiche marine, dando priorità ai progetti di formazione in grado di garantire un elevato riscontro operativo. La possibilità di formare giovani pescatori a bordo di pescherecci con l'aiuto ed il tutoraggio di pescatori esperti offre un aiuto concreto alla creazione di nuovi posti di lavoro, favorendo nel contempo il ricambio generazionale. A questo scopo è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, quelle operazioni che prevedono l'inserimento lavorativo del tirocinante.

Ulteriore obiettivo è quello di riconoscere il ruolo dei coniugi e dei conviventi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca, che possono beneficiare di sostegno per la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la divulgazione delle conoscenze e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo professionale.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014 è quello di sostenere la formazione professionale, l'apprendimento permanente e stimolare la divulgazione delle conoscenze contribuendo a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori nonché a promuovere il dialogo sociale.

**1.3 Criteri di ammissibilità**

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Pescatori
Armatori di imbarcazioni da pesca
Coniugi di pescatori autonomi
Organizzazioni che promuovono le pari opportunità
Operatori accreditati che erogano servizi di formazione professionale
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art.136 del Reg. (UE) n.2018/1046
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
<b>Par. 3 collegato al par. 1 a)</b> Il pescatore professionista ha almeno 50 anni di età ed è proprietario di un'imbarcazione da pesca adibita alla Pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015
<b>Par. 2</b> Il coniuge non è salariato né socio rispetto al richiedente
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove previsto) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
<b>Par. 3 collegato al par. 1 a)</b> La formazione si svolge a bordo di un'imbarcazione da pesca adibita alla pesca costiera artigianale
<b>Par. 3 collegato al par. 1 a)</b> Il tirocinante ha età inferiore a 30 anni ed è riconosciuto come disoccupato dallo Stato Membro



**ALLEGATO C DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 3 di 12

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>
<b>Par. 3 collegato al par. 1 a)</b> L'operazione prevede che il sostegno sia concesso solo per coprire la retribuzione del tirocinante e gli oneri connessi
<b>Par. 3 collegato al par. 1 a)</b> L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione del Veneto
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

**1.4 Interventi ammissibili**

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

- la formazione professionale, l'apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l'igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l'innovazione e l'imprenditoria;
- collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera artigianale o della pesca a piedi;
- il dialogo sociale a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti sociali e altre parti interessate.

Il sostegno di cui alla precedente lettera a) è concesso anche per la formazione di tirocinanti, disoccupati e di età inferiore ai 30 anni. Inoltre, il sostegno può essere concesso ai coniugi o ai conviventi di pescatori autonomi che non siano salariati e/o soci del pescatore e che partecipino abitualmente (alle condizioni previste dalla legislazione nazionale) all'attività del pescatore autonomo o svolgano compiti complementari.

Nel caso in cui il beneficiario si avvalga della collaborazione di un tirocinante, la formazione di cui alla precedente lettera a):

- può essere erogata esclusivamente a bordo di un peschereccio adibito alla pesca costiera artigianale, da un pescatore professionista di almeno 50 anni di età e può avere una durata massima di due anni;
- formalizzata da un contratto tra il tirocinante e il proprietario/armatore del peschereccio.

**1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura**

Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 587.000,00= di cui:

- Euro 293.500,00= (50%) quota FEAMP;
- Euro 205.450,00= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 88.050,00= (15%) quota Regione Veneto.

**1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese**

Per gli interventi previsti dalla Misura 1.29 è fissato in Euro 500.000,00= il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 30.000,00=.



**ALLEGATO C DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 4 di 12

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 75% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione del Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione del Veneto.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dal 01/01/2019. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario (fatture, note di addebito, altri giustificativi di spesa) risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di contributo.

**1.7 Varianti in corso d'opera**

Le varianti in corso d'opera devono essere chieste alla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto inoltrando, via pec, opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 181 dell'11 ottobre 2018, disponibile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp>

**1.8 Tempi di esecuzione dei progetti**

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati (compresi i pagamenti) entro 24 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

**1.9 Norme generali**

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 181 dell'11 ottobre 2018.

**2. Categorie di spesa ammissibili**

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, formazione professionale, l'apprendimento permanente, tirocinio biennale, collegamenti in rete, dialogo sociale);
- costi di investimento connessi all'attività di progetto (ad esempio, diffusione delle conoscenze, scambi di esperienze e buone pratiche).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- investimenti in programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);



**ALLEGATO C DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 5 di 12

- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida spese ammissibili (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 10% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- spese per garanzie fideiussorie.

Nel caso in cui il sostegno della Misura sia erogato per la formazione di un tirocinante o, in alternativa, del coniuge del pescatore professionale, il sostegno stesso si sostanzia nella retribuzione del collaboratore.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*.

### **3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)**

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2 e comunque entro il termine stabilito per la realizzazione del progetto.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;



**ALLEGATO C DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 6 di 12

- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli relativi alla fideiussione, sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

**4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio**

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'intervento sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui sopra non è stata soddisfatta.



**ALLEGATO C DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 7 di 12

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Gli interventi che prevedono iniziative di formazione professionale saranno realizzati conformemente le regole previste per analoghi progetti / interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nel Atto di concessione del contributo.

**5. Documentazione specifica richiesta per la misura**

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Nella relazione tecnica del progetto / operazione devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento con l'evidenza del tipo di attività svolta, dei seminari (materiale impiegato, giornate degli eventi, animazione, ecc.), della qualifica del personale utilizzato, ecc.

In aggiunta agli elementi di cui sopra:

**A) Documentazione per richiedente in forma societaria o di ente:**

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
- Autodichiarazione<sup>1</sup> ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato) attestante quanto segue:
- Il sottoscritto ha iscritto la propria piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di [...] dal [...] con partita IVA n. [...].;
- progetto dell'attività con indicazione specifica degli anni di esperienza dell'ente, del personale impegnato, dei rispettivi ruoli e costi imputati.

**B) Documentazione per richiedente in forma collettiva o in Associazione Temporanea:**

- La Dichiarazione di intenti per la costituzione o Atto costitutivo di ATI/ATS, in caso di domande presentate in associazione (vedasi allegato);
- Accordo di collaborazione, debitamente sottoscritto e registrato, in caso di investimenti collettivi.

**C) Documentazione nel caso in cui il richiedente sia pescatore, armatore o proprietario di imbarcazione da pesca:**

- autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato) attestante quanto segue:  
Il sottoscritto è in possesso di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime:
  - Dati relativi al peschereccio<sup>2 3</sup>:
  - numero di registro della flotta dell'Unione<sup>4</sup>
  - nome del peschereccio<sup>5</sup>
  - stato di bandiera/Paese di immatricolazione
  - porto di immatricolazione (nome e codice nazionale)

<sup>1</sup> Tale autodichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall'Amministrazione di riferimento ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011. Tale autodichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione concedente.

<sup>2</sup> Allegato II del Reg. (UE) n. 404/2011

<sup>3</sup> Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell'iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione (GUUE L. 5 del 9.1.2004, pag. 25).

<sup>4</sup> A norma del Reg. (CE) n. 26/2004.

<sup>5</sup> Per i pescherecci che hanno un nome.



**ALLEGATO C DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 8 di 12

- marcatura esterna
- segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)<sup>6</sup>
- Titolare della licenza/proprietario del peschereccio/agente del peschereccio:
- nome e indirizzo della persona fisica o giuridica
- caratteristiche della capacità di pesca
- potenza del motore (kW)<sup>7</sup>
- stazza (GT)<sup>8</sup>
- lunghezza fuoritutto<sup>3</sup>.

In aggiunta agli elementi di cui sopra:

- nel caso in cui il beneficiario del sostegno sia il coniuge, o il convivente, del pescatore professionista, questo deve produrre documentazione attestante di non essere socio e/o salariato del pescatore, in alternativa è possibile produrre opportuna dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante quanto segue:

*Il sottoscritto/a .... nato/a a..... il ..... dichiara di non essere socio e/o salariato del pescatore (nome cognome e codice fiscale) titolare della licenza di pesca professionale n. .... rilasciata in data .... dalla Provincia di .....;*

- nel caso in cui il beneficiario si avvalga della collaborazione di un tirocinante, quest'ultimo deve produrre apposita documentazione prevista dalla normativa nazionale, attestante il proprio stato di disoccupazione.

In ogni caso, se il beneficiario è un soggetto privato deve essere prodotta:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (vedasi allegato) dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità personali ed i fatti in esse affermati, in particolare, tra l'altro, dovranno essere sempre ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti.

L'Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

**6. Richieste di anticipazioni di progetto**

Il beneficiario può richiedere alla Regione del Veneto, entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione dell'Atto di concessione, l'erogazione di un anticipo per un importo massimo del 40% dell'aiuto pubblico relativo agli investimenti ammessi, ai sensi del paragrafo 6.1.22 del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 181 dell'11 ottobre 2018

<sup>6</sup> In conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.

<sup>7</sup> A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994.

<sup>8</sup> A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell'iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004.





**ALLEGATO C DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 9 di 12

**7. Localizzazione**

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

La Misura si applica all'intero territorio regionale.

**8. Criteri di selezione**

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della misura:

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>				
<b>N</b>	<b>CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI</b>	<b>Coefficiente C (0&lt;C&lt;1)</b>	<b>Peso (Ps)</b>	<b>Punteggio P=C*Ps</b>
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=0,5 Ic=1 C=1 Ic>1	1	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T3	Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti dell'organo decisionale, ad eccezione del par. 3 dell'art.29 del Reg. (UE) 508/2014	C=0 Età/età media > 40 anni C=1 Età/età media < 40 anni	0,5	
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>				
R1	Anni di esperienza dell'operatore privato accreditato che eroga servizi di formazione professionale per iniziative di cui al par. 1 lett. a)	C=0 N=0 C=0,5 N=1 C=1 N>1	0,5	
R2	Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane impiegate con gli obiettivi del progetto per iniziative di cui al par. 1 lett. a)	C=0 N=1 C=1 N max	0,5	
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>				
O1	Maggiore età del richiedente di cui al par. 3 dell'art. 29 del reg. (UE) 508/2014 (pescatore proprietario)	C=0 Età=50 anni C=1 Età>50 anni	1	
O2	Maggiore periodo di disoccupazione del coniuge di cui al par. 2 dell'art. 29 del Reg. (UE) 508/2014	C=0 periodo < 3 mesi C=0,5 3<=periodo <12 mesi C=1 periodo >=12 mesi	0,8	



## ALLEGATO C DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019

pag. 10 di 12

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
O3	L'operazione prevede iniziative di cui al par. 1 lett. a) dell'art. 29 del Reg. (UE) 508/2014	C=0 NO C=1 SI	0,7	
O4	Completezza della descrizione e qualità dei contenuti oggetto del trasferimento per iniziative di cui al par. 1 lett. a) dell'art. 29 del Reg. (UE) 508/2014	C=0 N=1 C=1 N max	0,5	
O5	Progetti formativi che prevedono visite didattiche di approfondimento per iniziative di cui al par. 1 lett. a) dell'art. 29 del Reg. (UE) 508/2014	C=0 NO C=1 SI	0,5	
O6	Utilizzo di sistemi di verifica (in itinere, ex-post) per iniziative di cui al par. 1 lett. a) dell'art. 29 del Reg. (UE) 508/2014	C=0 NO C=1 SI	0,5	
O7	L'operazione prevede collegamenti in rete e scambi di buone pratiche tra le parti interessate, che promuovono il ruolo delle donne nella comunità di pescatori, applicabile ad interventi di cui al par. 1 lett. b) dell'art. 29 del Reg. (UE) 508/2014	C=0 NO C=1 SI	1	
O8	L'operazione prevede iniziative inerenti il dialogo sociale di cui al par. 1 lett. c) dell'art. 29 del Reg. (UE) 508/2014	C=0 NO C=1 SI	0,5	
O9	Il tirocinante è di sesso femminile, applicabile ad interventi di cui al par. 3 dell'art. 29 del Reg. (UE) 508/2014	C=0 NO C=1 SI	0,7	
O10	Minore età del tirocinante, applicabile ad interventi di cui al par. 3 dell'art. 29 del Reg. (UE) 508/2014	C=0 Età >=30 anni C=1 Età <30 anni	0,7	
O11	Maggiore periodo di disoccupazione del tirocinante, applicabile ad interventi di cui al par. 3 dell'art. 29 del Reg. (UE) 508/2014	C=0 periodo <3 mesi C=0,5 3<=periodo<12 mesi C=1 periodo >=12 mesi	0,8	
O12	L'operazione prevede iniziative volte all'inserimento lavorativo del tirocinante, applicabile ad interventi di cui al par. 3, al termine del periodo formativo	C=0 NO C=1 SI	1	
O13	L'operazione prevede iniziative volte ad una formazione professionale del tirocinante, applicabile ad interventi di cui al par. 3, connessa al miglioramento delle tecniche di pesca, della salute e sicurezza al fine di una gestione sostenibile degli ecosistemi marini (ad es. riduzione delle catture indesiderate)	C=0 NO C=1 SI	1	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza / assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto,



**ALLEGATO C DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 11 di 12

dando preferenza a quelli di importo inferiore. In caso di ex aequo tra soggetto pubblico e soggetto privato si adotta il criterio della minore data di presentazione della domanda.

**9. Intensità dell'aiuto**

Il sostegno per la formazione *professionale, l'apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze* di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché *l'acquisizione di nuove competenze professionali*, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, *l'igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l'innovazione e l'imprenditoria*, nel caso in cui sia riservato alla formazione di tirocinanti, disoccupati e di età inferiore ai 30 anni, è concesso a pescatori professionisti per coprire la retribuzione del tirocinante e gli oneri connessi.

Tale sostegno è calcolato a norma dell'articolo 67, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013, tenendo conto della situazione economica e del tenore di vita dello Stato membro interessato e non supera un importo massimo di 40.000 Euro per ciascun beneficiario nel periodo di programmazione.

Per le operazioni in seno alla Misura, è prevista un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Sempre in deroga al par. 1, ai sensi del par. 3 del medesimo articolo si applica un'intensità dell'aiuto pubblico del 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale, oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi / riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) n. 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

**10. Elenco indicatori pertinenti la Misura**

Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:



**ALLEGATO C DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 12 di 12

MISURA	CODICE INDICATORE	INDICATORE	UNITÀ DI MISURA
1.29-1 - Art. 29.1 e 2 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale	1.7	Posti di lavoro creati (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	NUM
	1.8	Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	NUM
	1.9.A	Variazione del numero di incidenti e infortuni sul lavoro	NUM
	1.9.B	Variazione della % di incidenti e infortuni sul lavoro rispetto al numero totale di pescatori	Percentuale
1.29-2 - Art. 29.3 - Promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale, tirocinanti a bordo di pescherecci per la pesca costiera artigianale	1.7	Posti di lavoro creati (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	NUM
	1.8	Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	NUM
	1.9.A	Variazione del numero di incidenti e infortuni sul lavoro	NUM
	1.9.B	Variazione della % di incidenti e infortuni sul lavoro rispetto al numero totale di pescatori	Percentuale

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.

